



Dipartimento: DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO

Direzione Regionale: AGRICOLTURA

Area: DIRITTI COLLETTIVI

DETERMINAZIONE

N. A9671 del 12/10/2011

Proposta n. 19101 del 26/09/2011

Oggetto:

USI CIVICI - Associazione Agraria di Civitavecchia (RM) - Legittimazione di occupazione abusiva di terreno di demanio collettivo in favore della ditta POSSENTI GIGLIOLA.

Proponente:

Estensore	ROIA MARIACONCETTA	_____
Responsabile del procedimento	RANDOLFI GUERRINO	_____
Responsabile dell' Area	F. BURGO BASILIO	_____
Direttore Regionale	R. OTTAVIANI	_____
Direttore Dipartimento	L. FEGATELLI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

OGGETTO: *USI CIVICI – Associazione Agraria di Civitavecchia (RM)* - Legittimazione di occupazione abusiva di terreno di demanio collettivo in favore della ditta POSSENTI GIGLIOLA.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA

SU PROPOSTA del Dirigente dell' Area Diritti Collettivi;

VISTA la L.R. 18.02.2002 n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al personale” e s.m.i.;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e s.m.i.;

VISTO l'Atto di Organizzazione n. A6207 del 20 giugno 2011 “Delega ex art. 166 del R.R. n. 1/2002 al Direttore della Direzione Regionale Agricoltura del potere di adottare determinazioni dirigenziali nonché di stipulare contratti di competenza del Direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio”;

VISTI gli artt. 9 e 10 della L.16.06.27, n. 1766;

VISTO il R.D. 26.02.28, n.332;

VISTO il D.P.R. 24.07.77, n. 616;

VISTA la Circolare n. 2/T del 26/02/2004 e la successiva Risoluzione n. 1/2006 prot. n. 18288 della Direzione Agenzia del Territorio;

DATO ATTO che:

- in data 18/03/2011 con prot. n. 117768 è pervenuto alla Direzione Regionale Agricoltura un progetto di legittimazione – redatto dal perito demaniale Arch. Paola Rossi – riguardante l'occupazione abusiva di un terreno appartenente al demanio collettivo dell'Associazione Agraria di Civitavecchia e distinto al N.C.T. del Comune medesimo al Foglio n. 31, part. n. 665, avente una superficie di Ha 1.63.75, in favore della ditta Possenti Gigliola;
- in data 05/04/2011 con nota prot. n. 147066 il predetto progetto è stato inviato dalla Direzione Regionale Agricoltura all'Ente interessato al fine di procedere al deposito, presso la segreteria, per la successiva pubblicazione degli atti istruttori all'Albo Pretorio, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 15 del R.D. 26/02/1928 n. 332;

PRESO ATTO che l'Associazione Agraria di Civitavecchia con nota acquisita dalla Direzione Regionale Agricoltura in data 27/05/2011 al protocollo n. 231976, nel restituire la proposta di legittimazione, ha trasmesso:

- copia della proposta di legittimazione redatta dal suindicato perito demaniale riportante gli estremi della pubblicazione;
- la certificazione dell'avvenuto deposito degli atti istruttori alla Segreteria dell'Ente e della pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente medesimo dal 14/04/2011 al 17/05/2011;
- l'avviso di notifica degli atti istruttori alla ditta interessata;
- la dichiarazione attestante che per il progetto di legittimazione di che trattasi, entro i termini prescritti, è stata presentata una osservazione da parte della stessa Associazione Agraria di Civitavecchia, giusta Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 14 del 19/04/2011;
- la riproposizione della domanda di legittimazione da parte della ditta Possenti Gigliola, contenente l'accettazione del canone annuo di natura enfiteutica e del relativo capitale di affrancazione;

CONSIDERATO che l'osservazione presentata dalla A.A. di Civitavecchia di fatto reitera i contenuti di precedenti opposizioni presentate per altri progetti di legittimazione e che la Direzione Regionale Agricoltura ha puntualmente rigettato sia nel merito che nel diritto, per carenza di consistenti argomentazioni giuridiche;

RITENUTO, pertanto, di non accogliere la osservazione presentata dalla A.A. di Civitavecchia di cui alla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 14/2011;

PRESO ATTO che dai richiamati elaborati progettuali risulta che:

- a)** l'occupazione del terreno risale ad oltre un decennio;
- b)** sul terreno sono state apportate migliorie sostanziali e permanenti;
- c)** l'occupazione non interrompe la continuità del demanio;

- d) l'occupatore è in regola con il pagamento dei canoni previsti dall'art. 10 della L. 1766/1927, così come attestato dall'Associazione Agraria di Civitavecchia;
- e) il terreno interessato, secondo il vigente PRG del Comune di Civitavecchia, ricade in Zona Agricola;

CONSIDERATO che di conseguenza, sussistono tutte le condizioni per l'approvazione del progetto di legittimazione, redatto dal perito demaniale Arch. Paola Rossi, riguardante l'occupazione abusiva del terreno appartenente al demanio collettivo dell'Associazione Agraria di Civitavecchia in favore della ditta Possenti Gigliola;

RITENUTO che le spese istruttorie e quelle inerenti e consequenziali, nessuna esclusa o eccettuata, vanno a carico dell'occupatore;

Per le motivazioni in premessa esposte,

D E T E R M I N A

Di rigettare l'osservazione prodotta dall'Associazione Agraria di Civitavecchia.

Di legittimare l'occupazione abusiva del terreno appartenente al demanio collettivo dell'Associazione Agraria di Civitavecchia, di cui al progetto redatto dal perito demaniale, Arch. Paola Rossi, a favore della ditta di seguito indicata:

DITTA	Comune Censuario	Dati Catastali		Superficie catastale HA	Canone Annuo €	Capitale Affrancaz. €
		Fg	Part.			
POSSENTI Gigliola, n. a Civitavecchia il 14/02/1971, C.F.: PSS GLL 71B54 C773P.	Civitavecchia	31	665	1.63.75	1.083,81	21.676,23
Totale				1.63.75	1.083,81	21.676,23

mediante imposizione del canone annuo di natura enfiteutica per un importo pari ad € 1.083,81 (milleottantatre/81) cui corrisponde un capitale di affrancazione pari ad € 21.676,23 (ventunomilaseicentosestantasei/23).

Conseguentemente viene legittimato il possesso di un terreno appartenente al demanio collettivo dell'Associazione Agraria di Civitavecchia per una superficie di Ha 1.63.75 e il terreno oggetto della presente legittimazione diventa di natura allodiale, libero da qualsiasi diritto di uso civico, pur se gravato da canone annuo di natura enfiteutica da porre in riscossione dal corrente anno 2011 e fino alla sua affrancazione.

In caso di affrancazione del canone annuo, il relativo capitale di affrancazione versato dalla ditta dovrà essere investito in titoli di debito pubblico, intestati all'Associazione Agraria di Civitavecchia e vincolati a favore della Regione Lazio per essere destinati, previa autorizzazione della stessa, ad opere permanenti d'interesse generale di quella popolazione.

Le spese d'istruttoria nonché quelle del presente provvedimento e successive, ad esso inerenti, sono poste a carico della ditta medesima.

Il presente atto è adottato nell'interesse della ditta richiedente e dell'Associazione Agraria di Civitavecchia, quale soggetto titolare dei diritti civili, la quale dovrà, conseguentemente, procedere alla registrazione e trascrizione nel rispetto dei termini previsti dalla vigente normativa in materia, rispondendone in solido con la ditta medesima per gli aspetti fiscali e tributari.

Per effetto dell'art. 2 della legge 1.12.1981, n. 692, il presente provvedimento è esente da tasse di bollo, di registro ed altre imposte.

Avverso tale atto potrà essere adita l'Autorità Giudiziaria competente per materia e territorio nei modi e nei termini previsti dalla Legge, dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio sul quale la presente determinazione verrà pubblicata.

IL DIRETTORE REGIONALE
(Dr. Roberto OTTAVIANI)